

COMUNE DI FORMIGINE (PROV. DI MODENA)



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Approvato con delibera di C.C. n. 23 del 26/03/2015

INDICE

Art 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Art 2	ALIQUOTE
Art 3	SOGGETTO PASSIVO E BASE IMPONIBILE
Art 4	SOGGETTO ATTIVO E VERSAMENTO
Art 5	RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE
Art 6	ENTRATA IN VIGORE

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF AI SENSI
DELL'Art.52 D.Lgs.446/97.**

**Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF istituita dall'art.1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.
2. Il vigente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs.446/97 e successive modificazioni.

**Art. 2
ALIQUOTE**

1. Il Comune di Formigine applica dal 1 gennaio 1999 l'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'Irpef come sopra istituita pari a 0,2 punti percentuali.
2. Il Comune a partire dal 1 gennaio 2007 intende disporre una variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 art.1 D.Lgs.360/98, pari allo 0,2%, portando complessivamente l'aliquota allo 0,4%
3. A partire dal 1 gennaio 2012 l'aliquota è fissata nella misura 0,65 per cento con una fascia di esenzione per redditi imponibili, ai fini dell'addizionale stessa, fino a 10 mila Euro; in caso di redditi superiori a 10 mila Euro l'addizionale è applicata sull'intero reddito imponibile .
- 4. A partire dal 1 gennaio 2015 l'aliquota è fissata nella misura 0,8 per cento con una fascia di esenzione per redditi imponibili, ai fini dell'addizionale stessa, fino a 10 mila Euro; in caso di redditi superiori a 10 mila Euro l'addizionale è applicata sull'intero reddito imponibile .**
5. La variazione di aliquota viene effettuata con il presente regolamento approvato dal consiglio comunale con propria deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05 giugno 2002.
6. Per gli anni a seguire la variazione dell'aliquota verrà determinata dall'organo comunale competente entro i termini fissati dalla legge dello Stato.

Art. 3
SOGGETTO PASSIVO E BASE IMPONIBILE

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota dello 0,8 per cento al reddito complessivo calcolato secondo le disposizioni del comma 4 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni . E' prevista una fascia di esenzione per redditi imponibili, ai fini dell'addizionale stessa, fino a 10 mila Euro; in caso di redditi superiori a 10 mila Euro l'addizionale è applicata sull'intero reddito imponibile .
2. L'addizionale comunale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute.

Art. 4
SOGGETTO ATTIVO E VERSAMENTO

L'addizionale è dovuta al comune **di Formigine** dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale **nel comune medesimo** alla data stabilita dalla normativa statale. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato secondo quanto stabilito dalla normativa statale.

Art. 5
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel D.Lgs. 360/1998 di istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2015.